



Alla C.A.
del Dirigente Scolastico e del DSGA

Comunicazione n.31/2024: elezioni Organi Collegiali 2024/2025.

Con **circolare n. 38475 del 19 settembre 2024** il MIM conferma, anche per l'anno scolastico 2024-2025, le istruzioni già impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, e con la **nota n. 16685 del 20 settembre 2024** definisce le modalità e i tempi delle stesse.

Con la presente non si vuole entrare nel merito delle procedure elettorali, ma fare dei chiarimenti circa la **pubblicazione online degli elenchi di elettori, candidati ed eletti**.

Il D.lgs 101/2018 (Codice privacy - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679) stabilisce che **la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa solo se prevista da una norma di legge o regolamento** (art. 2-ter), e il riferimento normativo da tenere in considerazione in materia di elezioni OO.CC è l'O.M. n.215 del 15 luglio 1991. Vediamo dunque quali sono le disposizioni riportate e come applicarle alla luce del GDPR.

Elenchi degli elettori

L'art. 27 dell'OM n.215, al comma 4, stabilisce che: *"Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo dei predetti circoli o istituti"*.

La disposizione prevede dunque che **tali elenchi**, contenenti cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte (comma 5) **siano resi disponibili negli uffici amministrativi a chi ne faccia richiesta per la presa visione**.

Del solo deposito, e NON anche degli elenchi, va data comunicazione nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo, ma **gli elenchi degli elettori NON DEVONO ESSERE PUBBLICATI ONLINE**.

Elenchi dei candidati

L'art. 33 dell'OM n.215 definisce che *"nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00, la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati"*.

L'art. 30 indica, inoltre, che *"i candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio"*.

Al riguardo, suggerisco di pubblicare all'albo una versione "minimizzata" dell'elenco con l'indicazione di cognome, nome ed eventuale sede di servizio senza data e luogo di nascita, e tenere in segreteria e agli atti la versione completa dell'elenco. E' opportuno tenere conto del fatto che nel 1991 (anno dell'OM) l'albo era solo cartaceo, cioè quello interno alla scuola a cui venivano affissi i documenti ed era consultato solo dal personale interno e dalle famiglie.

L'albo online, invece, si rivolge ad una platea indistinta e indeterminabile di soggetti, per cui è sempre opportuno applicare il principio di "minimizzazione dei dati", cioè utilizzare quelli strettamente necessari rispetto alle finalità. Ritengo che la pubblicizzazione dei candidati possa



essere validamente raggiunta senza diffondere data e luogo di nascita dei candidati, tenendo agli atti la versione integrale e a disposizione di chi volesse visionarla.

Elenchi degli eletti

L'art. 45 dell'OM n.215, al comma 2, stabilisce che *"degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola"*.

In questo caso, si procede alla **pubblicazione dell'elenco con cognome e nome degli eletti**.

Procedura semplificata

La circolare MIM n. 38475 fa anche riferimento alle procedure di cui al Titolo II dell'OM "Procedura semplificata per l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe, di Interclasse e di Intersezione. Elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di classe e di Istituto".

L'art. 22 dell'OM, ai commi 4 e 5, si riferisce genericamente alla proclamazione degli eletti, senza prevedere la pubblicazione all'albo e nessun riferimento è presente in relazione all'elenco dei candidati.

Ne consegue che **NON si possono pubblicare all'albo online gli elenchi dei genitori o degli alunni candidati ed eletti come rappresentanti di classe e degli alunni eletti nel Consiglio di Istituto con la procedura semplificata**.

La comunicazione degli eletti, a seguito della proclamazione, dovrà quindi avvenire in maniera diversa e lo strumento più idoneo alla finalità è il Registro Elettronico, che consente di prendere visione della comunicazione solo internamente.

L'art. 23 stabilisce poi che la procedura semplificata *"non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti"*. Ne consegue che la comunicazione dei nominativi degli alunni eletti rappresentanti degli studenti in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti, segue quanto disposto dall'art.45 dell'OM, mediante **pubblicazione all'albo della scuola con cognome e nome**.

Raccomando di prendere in considerazione i chiarimenti di cui sopra in ordine alle corrette modalità di pubblicazione online dei nominativi, mentre per le procedure e le modalità elettorali si rimanda alla circolare MIM, alla successiva nota e all'OM di riferimento.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Data 25/10/2024

Cordiali Saluti
Dott.ssa Anna CIMA